



Città di Legnano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 DEL 31-01-2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020–2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno Duemilaventi addì Trentuno del mese di Gennaio alle ore 10:15, in Legnano, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Cristiana Cirelli, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica, prot. n. 12033 del 2 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Enzo Marino

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 E DEI RELATIVI ALLEGATI.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI LEGNANO**

Premesso che l'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) prevede che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. inerente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

Riscontato che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 30.07.2019, disposto:

- lo scioglimento del Consiglio Comunale;
- la nomina della dott.ssa Cristiana Cirelli a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, alla quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Dato pertanto atto che, in relazione alla situazione amministrativa sopra rappresentata, si è provveduto direttamente a predisporre:

- il DUP definitivo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nelle more dell'approvazione dello schema ufficiale, con riferimento all'arco temporale 2020-2022 al fine di rispettare il disposto del punto 4.2 del Principio Contabile della Programmazione (allegato 4.1 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011);
- il Bilancio di Previsione 2020-2022, secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

Dato atto che il predetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 si compone di due sezioni:

- la Sezione strategica del DUP (SeS) che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP (SeO) che è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della

predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance;

Considerato quindi che la Sezione strategica del DUP ha valenza fino all'avvenuto insediamento della nuova Amministrazione Comunale, a seguito della prossima tornata elettorale;

Dato atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sezione operativa, risultano ricompresi:

- il bilancio delle utilità pubbliche degli interventi urbanistici (opere a scomputo e diverse);
- il piano degli indicatori di bilancio 2020-2022
- lo Schema di programmazione fabbisogno personale triennio 2020/2022 e piano occupazionale 2020, le cui previsioni di spesa rispettano complessivamente le disposizioni della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 557) e del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni in Legge n. 133/2008;
- Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000 esercizi 2020–2021;
- il Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con gli elenchi annuali;
- il Piano degli obiettivi triennali (SeO) 2020-2022;
- il programma di affidamento incarichi di collaborazione autonoma 2020-2022;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto ai sensi all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, che dispone che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti riguardanti le entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 160/2019 che ha eliminato a decorrere dal 2020 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), prevedendo una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'IMU, con aliquota di base fissata allo 0,86% e possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento, con la possibilità per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvare le relative delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, entro il 30 giugno 2020; dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio del 2020;

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si provvederà all'approvazione delle aliquote del nuovo tributo e del relativo Regolamento in data successiva alla approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, comunque entro il 30 giugno p.v., nel quale risulta previsto, per l'esercizio 2020, un gettito ordinario complessivo di € 13.109.000 (esclusa la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà dovuta allo Stato determinata in € 2.763.962,22);

Riscontrato che, riguardo al nuovo tributo, non potrà essere riproposta la ex maggiorazione TASI dello 0,4 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 e D/8, nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce), in quanto non applicata nel 2019 in conseguenza della mancata approvazione delle aliquote TASI entro il termine del 31 marzo 2019, previsto per l'approvazione del relativo Bilancio di previsione;

Dato atto che, relativamente alla TARI, tributo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il cui gettito deve assicurare per obbligo di legge la copertura integrale di tutti costi relativi al servizio in questione inclusi i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, le tariffe per l'esercizio 2020 devono essere determinate sulla base del Piano Economico e Finanziario redatto a cura del gestore del servizio;

Riscontrato al proposito che l'art. 57 bis del D.L. 124/2019, come convertito in Legge, al comma 1, lettera b), ha fissato al 30 aprile 2020, per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del PEF del servizio di igiene ambientale e delle relative tariffe, sganciandolo da quello relativo al bilancio di previsione, prorogato al 31 marzo, deroga resasi necessaria alla luce della recente emanazione della prima direttiva ARERA sui "costi efficienti" del servizio rifiuti, in base alla quale dovrà essere formulato a cura del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il Piano Finanziario TARI per l'anno 2020 alla base del tributo in questione;

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si provvederà all'approvazione delle tariffe TARI successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, comunque, entro il 30 aprile p.v., a seguito della ricezione e validazione del PEF redatto dal soggetto gestore secondo i nuovi criteri disposti da ARERA;

Visto il vigente Regolamento dell'addizionale comunale Irpef, il quale prevede l'articolazione del tributo sulla base di cinque aliquote differenziate (0,60%, 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%), stabilite in relazione agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale per l'Irpef, con una soglia di esenzione commisurata ai redditi complessivi annui non superiori ad € 15.000; ritenuto pertanto, di confermare, per l'anno d'imposta 2020, le suddette aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito e la misura della soglia di esenzione, riscontrando in proposito che lo schema di bilancio include una previsione di gettito ordinario di € 6.360.000 per l'esercizio 2020;

Dato atto che relativamente ai tributi Tosap, Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni si prevede la conferma dei livelli impositivi, con previsioni complessive di gettito pari a:

- € 790.000,00 per la Tosap permanente ed € 346.000,00 per la Tosap temporanea;
- € 625.000,00 per l'Imposta pubblicità;
- € 110.000,00 per i Diritti sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che i livelli tariffari ed impositivi precedentemente indicati risultano finalizzati ad assicurare gli equilibri di bilancio previsti per legge degli esercizi 2020-2022;

Preso atto che l'importo assegnato a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 5.196.438,26, risulta ancora provvisorio in quanto non recepisce le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020 n. 160/2019 art. 1 commi 848-851, relative al recupero delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 e alla rideterminazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI e ritenuto, pertanto, di stimare il gettito complessivo a favore del comune di Legnano per l'anno 2020 in € 5.287.000,00, per l'anno 2021 in € 5.179.000 e per l'anno 2022 in € 5.079.000;

Visti l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296 in materia di spesa per il personale, l'art. 1 comma 228 della Legge 28.12.2015 n. 208 e l'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 20.2.2017 n. 14 (convertito con modificazioni dalla Legge 18.4.2017 n. 48) e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni) in materia di limitazione alle assunzioni di personale, tenuto anche conto degli incrementi dei fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2019 del personale sia dirigente che non dirigente, ai sensi rispettivamente dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 e dell'art. 67, commi 3, lett. h) e i), 4 e 5, lett. b) del CCNL 21.5.2018;

Visto, altresì l'art.33 comma 2 del D.L.30/04/2019 n.34 il quale statuisce che a decorrere dalla data individuata dal decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Rilevato che il predetto decreto ministeriale non risulta ad oggi adottato e che pertanto, le previsioni relative al fabbisogno del personale vengono previste a legislazione vigente, dando atto che si procederà ad eventuali successive

modifiche e/o integrazione in caso di mutamento del quadro normativo di riferimento;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Considerato che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Legnano, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 14.01.2020 si è provveduto a destinare le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni al codice della strada, nella misura di legge del 50%, agli interventi precisati dall'art. 208 del Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- con deliberazione del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Legnano, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 145 del 20.12.2019, di cui all'articolo 172 comma b) del decreto legislativo n. 267 del 2000, si è provveduto ad effettuare la ricognizione della disponibilità di aree ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 per edilizia popolare ed aree produttive;
- i trasferimenti statali, regionali e degli altri enti del settore pubblico sono stati previsti negli importi comunicati dai responsabili dei vari settori;
- le entrate tributarie sono state iscritte a bilancio al lordo delle spese e delle commissioni spettanti al concessionario per la riscossione;
- risulta rispettato il disposto del paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) in materia di accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto l'importo previsto per l'esercizio 2020 risulta commisurato al limite minimo pari al 90% del complessivo valore teorico determinato sulla base dello specifico principio contabile, ai sensi del comma 79 della L. 160/2019, in quanto, nell'esercizio 2019, risultano rispettati entrambi gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014; debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente diminuito del 10% ovvero non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo esercizio); per i successivi esercizi 2021 e 2022 l'ammontare previsto è pari al 100%.
- i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 risultano destinati a finanziamento di spese correnti di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto delle disposizioni della Legge 232/2016, per € 1.500.000 nel 2020 (75% del totale proventi), €

1.500.000 nel 2021 (75,00% del totale proventi) ed € 1.500.000 nel 2022 (75,00% del totale proventi);

- per il mantenimento degli equilibri finanziari di parte corrente per gli esercizi successivi al 2020 si prevede l'adeguamento dell'imposizione tributaria di cui all'addizionale comunale all'Irpef;
- le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento e l'efficienza dei servizi, come comunicate a cura del Servizio personale, trovano copertura finanziaria nelle previsioni di spesa apposte a bilancio;
- il fondo di riserva costituito ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 risulta compreso nei limiti di legge in rapporto alle spese correnti;
- l'ente locale non rientra tra quelli soggetti al risanamento finanziario della gestione ai sensi del titolo VIII del T.U.E.L.;
- si prevedono per l'esercizio 2020 alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile dell'ente per € 3.860.310,00 a finanziamento del piano investimenti di tale annualità e, per i successivi esercizi 2021 e 2022, rispettivamente per € 473.368,33 ed € 266.666,67; ai sensi dell'art. 56 bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 7, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalle suddette alienazioni risulta destinata all'estinzione anticipata di mutui ed i relativi indennizzi da corrispondere agli istituti finanziatori risultano previsti fra le spese correnti;
- è prevista l'assunzione di mutui nell'anno 2021 per € 5.793.068,51 e nell'anno 2022 per € 400.000,00 per le residue necessità di finanziamento di investimenti; risultano conseguentemente previsti i maggiori oneri per interessi determinati in relazione ai periodi di preammortamento ipotizzati;
- la predetta assunzione di mutui garantisce negli esercizi 2021 e 2022 il conseguimento anche del pareggio di bilancio ai sensi della legge 243/2012, come recentemente previsto dalle sezioni riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 depositata in data 17 dicembre 2019 la quale stabilisce che gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012);
- nell'esercizio 2020 si prevede l'applicazione parziale dell'avanzo d'amministrazione vincolato per complessivi € 560.953,80, quota parte dell'importo risultante dal prospetto relativo alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 riferito a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, approvato con delibera del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Legnano, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 9 del 24 gennaio 2020, con riferimento a:
 - azioni previste in parte corrente di cui al bando mobilità quale quota di cofinanziamento del comune di Legnano per € 93.575,24;

- azioni previste in parte investimenti di cui al bando regionale di riqualificazione degli alloggi ERP per la quota di cofinanziamento del comune di Legnano per € 16.480,00;
 - azioni previste in parte investimenti e in parte corrente di cui al bando regionale per le dotazioni del museo civico Sutermeister per la quota di cofinanziamento del comune di Legnano per € 32.700,00 e per la quota di contributo finalizzato per € 29.250,00;
 - contributi finalizzati in ambito sociale per un totale di € 349.821,38;
 - contributi finalizzati in ambito culturale per complessivi € 9.127,18;
 - utilizzo di quota vincolata dall'ente relativa al fondo innovazione di cui all'art 113 comma 4 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 per corsi di formazione del personale per € 30.000;
- nell'esercizio 2020 e 2021 si prevede l'applicazione per spese di conto capitale di avanzo economico per € 110.232,75 derivante dalla quota vincolata da proventi per contravvenzioni al codice della strada e, per il 2022, per € 90.232,75;
 - per quanto concerne le entrate patrimoniali si sono osservate le disposizioni di legge vigenti alla data di approvazione del bilancio;
 - una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dai permessi di costruire è destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6;
 - una quota non inferiore al 8% delle entrate derivanti dai permessi di costruire relativi all'urbanizzazione secondaria è destinata alla realizzazione ed alla manutenzione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - in relazione al disposto di cui l'art. 21 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (il quale prevede, in caso di un risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo delle aziende speciali, istituzioni o società direttamente partecipate escluse quelle in liquidazione, l'obbligo per gli Enti locali soci di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione), tutte le società che hanno registrato perdite nell'esercizio 2018, escluse quelle in liquidazione, hanno provveduto autonomamente al ripiano delle perdite;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, così come modificato dall'art. 46 del DL. 112/2008 convertito in legge 133/2008, allo schema di bilancio è allegato il programma ed il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma;
 - l'articolo 57 del D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'esercizio 2020, dei limiti di spesa e vincoli relativi a:
 - formazione del personale (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010);
 - studi ed incarichi di consulenza (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- missioni (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- acquisto di immobili (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987);
- adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del DI 66/2014);

Richiamata la programmazione dell'ente, come recepita nella proposta di bilancio di previsione e dettagliata nel Documento Unico di Programmazione, e la conseguente necessità di assicurare risorse finanziarie a garanzia degli equilibri di parte corrente e di parte investimenti nonché l'esigenza di rispettare il pareggio di bilancio;

Considerato che i commi 819 e ss. della L. 145/2018 hanno abrogato le disposizioni previste per le regole di finanza pubblica di cui al pareggio di bilancio (ex patto di stabilità), in precedenza previsti dalla L. 232/2016, dalla L. 205/2017 e dal D.L. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.123/2017, e quindi, a decorrere dall'esercizio 2019, i vincoli di finanza pubblica sono disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL;

Considerato al riguardo che il presente schema di bilancio di previsione 2020-2022 e relativo DUP sono stati predisposti nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio come determinati per i relativi esercizi, intendendo che l'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio pubblica dovrà essere rispettato anche con riferimento alle successive variazioni di bilancio che verranno assunte in corso dell'esercizio;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022, le cui annualità si riassumono nelle seguenti risultanze finali:

	2020	2021	2022
PARTE ENTRATA	Competenza	Competenza	Competenza
Fondo pluriennale vincolato a spese correnti	500.024,13	431.528,00	431.538,00
Fondo pluriennale vincolato a spese in conto capitale	4.641.148,28	1.850.000,00	3.600.000,00
Avanzo di amministrazione applicato	560.953,80		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.989.893,21	40.543.893,21	40.348.893,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.119.550,08	2.590.540,70	2.590.540,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.416.309,50	10.828.988,50	10.649.526,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.695.465,69	5.957.777,86	4.771.666,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione delle attività finanziarie	52.800,00	5.796.968,51	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	5.793.068,51	400.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto per conto terzi e partite di giro	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
TOTALE ENTRATA	84.446.144,69	83.262.765,29	72.662.165,08
	2020	2021	2022
PARTE SPESA	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo 1 - Spese correnti	56.368.102,97	55.223.017,66	54.859.665,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.668.810,72	12.167.642,28	7.335.232,75
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	5.793.068,51	400.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	939.231,00	609.036,84	597.266,67
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto per conto terzi e partite di giro	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
TOTALE SPESA	84.446.144,69	83.262.765,29	72.662.165,08

Rilevato che:

- 1) gli allegati allo schema di bilancio sono con esso coerenti;
- 2) i dati contabili corrispondono a quelli dei relativi documenti giustificativi;
- 3) sono stati compilati i quadri riassuntivi allegati al Bilancio;

Ritenuta la proposta di Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2020-2022 meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 gennaio 2020;

Preso atto che, ai sensi del vigente articolo 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla legittimità dell’atto;

DELIBERA

- 1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 (Allegato n. 1) composto dalle sezioni:
 - Strategica (SeS);
 - Operativa (SeO);
- 2) di approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati (Allegato n. 2) secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, che si riepiloga nelle seguenti risultanze finali:

	2020	2021	2022
PARTE ENTRATA	Competenza	Competenza	Competenza
Fondo pluriennale vincolato a spese correnti	500.024,13	431.528,00	431.538,00
Fondo pluriennale vincolato a spese in conto capitale	4.641.148,28	1.850.000,00	3.600.000,00
Avanzo di amministrazione applicato	560.953,80		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.989.893,21	40.543.893,21	40.348.893,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.119.550,08	2.590.540,70	2.590.540,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.416.309,50	10.828.988,50	10.649.526,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.695.465,69	5.957.777,86	4.771.666,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione delle attività finanziarie	52.800,00	5.796.968,51	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	5.793.068,51	400.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto per conto terzi e partite di giro	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
TOTALE ENTRATA	84.446.144,69	83.262.765,29	72.662.165,08
	2020	2021	2022
PARTE SPESA	Competenza	Competenza	Competenza
Titolo 1 - Spese correnti	56.368.102,97	55.223.017,66	54.859.665,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.668.810,72	12.167.642,28	7.335.232,75
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	5.793.068,51	400.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	939.231,00	609.036,84	597.266,67
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto per conto terzi e partite di giro	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
TOTALE SPESA	84.446.144,69	83.262.765,29	72.662.165,08

- 3) di approvare la Nota Integrativa, secondo i contenuti stabiliti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 3);
- 4) di approvare contestualmente il programma degli affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma per il triennio, ai sensi dell'articolo 3, comma 56 della Legge 244/2007, modificato dall'articolo 46 del decreto legge 112/2008, convertito con legge 133/2008, così come allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 5) di dare atto che le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali sono

stabiliti come da tabella allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022, salvo che per quanto disposto ai successivi punti 6) e 7);

- 6) di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di legge, si provvederà ad approvare aliquote e Regolamento del nuovo tributo sostitutivo dell'IMU e della TASI in data successiva alla approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e, comunque, entro il 30 giugno 2020;
- 7) di dare altresì atto che, nel rispetto delle disposizioni di legge, si provvederà ad approvare il PEF e le nuove tariffe della TARI in data successiva alla approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e, comunque, entro il 30 aprile 2020;
- 8) di dare atto che, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi sono stabiliti come da tabella allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 9) di prendere atto di quanto riportato nel parere rilasciato dal Collegio dei revisori (Allegato n. 4);
- 10) di dare atto che le previsioni di bilancio per gli anni 2020-2022 rispettano gli equilibri di bilancio previsti per legge;
- 11) di impegnarsi a prevedere nei bilanci successivi le spese relative a contratti che eccedono la durata del bilancio 2020–2022 e gli oneri indotti dalle spese in conto capitale avviate e/o da avviare;
- 12) di rinviare alla competenza della Giunta Comunale e/o del facente funzioni le opportune variazioni alle fonti di finanziamento degli investimenti che si dovessero rendere necessarie;
- 13) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale.

Successivamente,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI LEGNANO**

ritenuta l'urgenza di approvare la delibera in oggetto, per poter procedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022 e, conseguentemente, assicurare prontamente la piena operatività gestionale, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Cristiana Cirelli

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 11 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Legnano, 05/02/2020

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino